

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 52-2732

Legge regionale 23/2016, articolo 18, comma 1. D.G.R. n. 18-225 del 30/08/2019. Valore locativo per la particella 90 F. 31 N.C.T. del Comune di Crevoladossola (VB) confinante con l'attuale limite di coltivazione autorizzato della cava di marmo in localita' Lorgino del Comune di Crevoladossola. Proponente: societa' Palissandro Marmi S.r.l.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”*:

all'articolo 18, comma 1, dispone che il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo determinato dalla Giunta regionale;

all'articolo 17, comma 1, in coerenza con l'articolo 45 del R.D. n. 1443 del 29 luglio 1927, prevede che, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, convocata la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29, possa disporre, in particolare, l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento non intraprende la coltivazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale (lettera a).

Premesso, inoltre, che con riferimento alla concessione mineraria dei mappali 83, 85 e 90 identificati al N.C.T. al Foglio 31 del Comune di Crevoladossola (VB), la D.G.R. n. 18-225 del 30/08/2019 ha disposto, tra l'altro, che decorso inutilmente il termine dalla stessa indicato per addivenire ad un accordo bonario, il Settore regionale Polizia Mineraria, cave e miniere avrebbe avviato, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2016, il procedimento di conferimento della concessione in conformità alle soprarichiamate disposizioni regionali e nel termine di giorni 120 (centoventi), previa determinazione del valore locativo dei beni secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore regionale Polizia Mineraria, cave e miniere:

la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con nota prot. 93172 del 10/10/2019 comunicava che, a seguito della sentenza n. 449/2019 pubblicata il 19/09/2019, il Tribunale di Verbania dichiarava l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della società Palissandro marmi S.r.l. della proprietà piena ed esclusiva dei terreni censiti nel N.C.T. del Comune di Crevoladossola al Foglio n. 31 p.p.c.c. 83, 85 e 196 e che, conseguentemente la Provincia, preso atto della piena disponibilità dei mappali autorizzava la ripresa dei lavori di coltivazione sui mappali Foglio n. 31 p.p.c.c. 83, 85, secondo il progetto autorizzato con provvedimento del SUAP di Domodossola n. 795/17 del 21/11/2017;

in data 06/02/2020, in ottemperanza alla D.G.R. n. 18-225 del 30/08/2019, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha convocato la prima C.d.S. (Conferenza di Servizi) nel corso della quale:

si è preso atto che dei mappali di cui alla D.G.R. n. 18-225 del 30/08/2019 resta quale unico mappale su cui attivare la procedura di concessione ex art. 17 l.r. 23/2016 il n. 90 del Foglio 31, mappale confinante con l'area in cui è in atto la coltivazione mineraria in autorizzazione e che limita lo sviluppo e l'eventuale ampliamento della coltivazione mineraria;

si è evidenziata la necessità di una richiesta di Valutazione preliminare ai sensi del comma 9 art. 6 del D.lgs 152/06 di cui all'oggetto, considerato che su tale mappale non è mai stata presentata alcuna istanza ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 40/1998, vista la limitata estensione del mappale 90 in rapporto all'area già in coltivazione;

in data 06/04/2020 il legale rappresentante della società Palissandro Marmi S.r.l., ha trasmesso al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale l'istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.lgs. 152/2006, successivamente integrata in data

22/05/2020 ns. prot. 4899, dichiarando che l'area d'intervento, non ricade all'interno di aree protette regionali e Siti della Rete Natura 2000;

il RUP con determinazione n. 247 del 13/08/2020 ha stabilito, che il progetto "D.lgs. 152/2006, art. 6 comma 9 – Valutazione tecnica preliminare – particella 90 F. 31 N.C.T. del Comune di Crevoladossola (VB) confinante con l'attuale limite di coltivazione autorizzato della cava di marmo in località Lorgino del Comune di Crevoladossola, proponente: società Palissandro Marmi S.r.l.", non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9 art. 6 del D.lgs. 152/2006 e che non sia necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica o di Valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, inoltre, che a seguito di un'indagine conoscitiva svolta dal Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere nell'ambito di analoghe attività estrattive condotte per l'escavazione di marmo:

- sono emersi i seguenti valori di mercato:

- marmo dolomitico di pregio € 463,75/mc;
- marmo dolomitico non di pregio destinato a ritombamenti e/o per scogliere € 6,00/mc.

- i volumi estraibili in anni 15 di attività sul mappale n. 90 Foglio 31 sono ipotizzabili in:

- marmo dolomitico di pregio mc 1.110;
- marmo dolomitico non di pregio destinato a ritombamenti e/o per scogliere 19.610 mc.

- la proprietà dei signori Genini corrisponde ad 1/7 del mappale n. 90 Foglio 31, conseguentemente la quota di loro competenza corrisponde a:

- marmo dolomitico di pregio 159 mc;
- marmo dolomitico non di pregio destinato ad ritombamenti e/o per scogliere 2801 mc.

- il valore in funzione dei mc estraibili in anni 15, per la porzione in proprietà ai signori Genini risulta essere:

- per il marmo dolomitico di pregio 73736,25 €, corrispondente a 4915,75 €/anno;
- per il marmo dolomitico non di pregio destinato a ritombamenti e/o per scogliere 16806 € corrispondente a 1120,40 €/anno;
- per un totale (marmo dolomitico di pregio + marmo dolomitico non di pregio) di 6036,15 €/anno;

- per la determinazione del valore locativo si è considerata, valutati i correnti valori di mercato che prevedono una rendita dal 5% al 10%, una rendita cautelativa del 10% del valore sopra determinato pari a 603,615 €/anno.

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23/2016, il concessionario deve corrispondere il 70% del valore locativo sopra esposto che risulta essere di 422,53 €/anno arrotondato per eccesso a 423€/anno.

Vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la l.r. 4 luglio 2005 n. 7;

visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;

visto il D.lgs 30 maggio 2008 n. 117;

visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

visto l'art. 56 dello Statuto.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per tutto quanto sopra esposto, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23/2016, il valore locativo, per una profondità di scavo fino alla quota 495 m slm, per la particella 90 F. 31 N.C.T. del Comune di Crevoladossola (VB), confinante con l'attuale limite di coltivazione autorizzato (con provvedimento del SUAP di Domodossola n. 795/17 del 21/11/2017) della cava di marmo in località Lorgino del Comune di Crevoladossola, è pari a 423 €/anno;
- di demandare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere l'adozione della determinazione di conferimento della concessione mineraria, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23/2016;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)